



# PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 315 DEL 18/04/2019

VI - Settore - Ambiente e Rifiuti, Elettrodotti, Urbanistica, Ass. Terr PTCP, Paesaggio,  
Genio Civile, Agric., EGov (Provincia BAT)

N. 64 Reg. Settore del 18/04/2019

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi - via Barletta, c.da Fontanelle Petrilli, Trani – Società SIDER.TRA. s.r.l. – D.D. 156/2019 - aggiornamento

Alla presente determinazione, adottata il 18/04/2019, è stato assegnato il seguente numero del registro generale 315 anno 2019

## **PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia il 18/04/2019, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### PREMESSO CHE

con DD n. 156 del 28/02/2019 è stata adottata l’Autorizzazione Unica Ambientale per autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 d.lgs. 152/06, per autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento di cui all’art. 113 d.lgs. 152/06 e del RR n. 26/2013, e per recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ex art. 216 d.lgs. 152/06, relativa ad attività di recupero (R4 – R13) di rifiuti speciali non pericolosi, in favore della Società “Sider.Tra. s.r.l.” con sede legale ed operativa in Trani (BT) alla via Barletta - c.da Fontanelle/Petrilli, riportata in C.T. al fg. 8 p.lle 870 e 180 ed in C.F. fg. 8 p.la 1032, legalmente rappresentata dal sig. Bernardi Corrado, nato a Terlizzi (BA) il 22/02/1963;

con la stessa Determinazione è stata confermata, senza soluzione di continuità dalla precedente comunicazione, l’iscrizione al n. 20 del Registro Provinciale delle imprese esercenti l’attività di recupero per i rifiuti non pericolosi, per la classe di attività 2^ per un quantitativo di 147.340 t/a, con una capacità massima istantanea stoccabile di 6.184 t e per una capacità complessiva giornaliera di recupero di 353 t/g circa;

### ATTESO CHE

con la D.D. 156/2019 si è disposto, inoltre, che l’esercizio dell’impianto avvenga in conformità a quanto riportato “In allegato B, per l’attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, ex art. 216, d.lgs. 152/06”;

il suddetto allegato B riporta il seguente prospetto relativo alle tipologie di rifiuti in ingresso e relativa capacità di trattamento e stoccaggio:

Tipologia Attività	Codici CER	Capacità annuale di trattamento (t/a)	Capacità massima istantanea stoccabile (t)	Attività di Recupero	Operazione di recupero
1.1	[150101] [150105] [150106] [200101]	10	5	1.1.3 b)	R13
2.1	[170202] [200102] [150107] [191205] [160120] [101112]	10	5	2.1.3 b) c)	R13
3.1	[120102] [120101] [100210] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [191202] [100299] [120199]	80.000	2.000	3.1.3 c)	R13 - R4
3.2	[110599] [110501] [150104] [200140] [191203] [120103] [120104] [170401] [191002] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [100899] [120199]	1.000	100	3.2.3 c)	R13 - R4
5.1	[160116] [160117] [160118] [160122] [160106]	60.000	2.000	5.1.3	R13
5.2	[160117] [160118] [160122] [160116] [160106]	5.000	2.000	5.2.3	R13
5.7	[160216] [170402] [170411]	500	20	5.7.3 a)	R13
5.8	[170401] [170411] [160122] [160118] [160216]	500	20	5.8.3 a)	R13
5.16	[160216] [160214] [200136] [110114] [110299] [110206]	100	10	5.16.3	R13

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: “Codice dell’Amministrazione Digitale”.

5.19	[160216] [160214] [200136]	100	10	5.19.3	R13
6.1	[020104] [150102] [200139] [191204]	50	5	6.1.3	R13
6.2	[070213] [120105] [160119] [160216] [160306]	30	5	6.2.3	R13
8.9	[200110] [200111][191208]	10	2	8.9.3 b)	R13
10.1	[070299] [160306]	30	2	10.1.3	R13
		147.340	6.184		

#### CONSIDERATO CHE

con propria nota del 05/04/19, in atti al prot. n. 11503 del 05/04/19, il sig. Bernardi Corrado, in qualità di Amministratore Unico della Società, *“considerato che al fine di esigenze aziendali nonché da una verifica dello storico degli anni precedenti delle quantità trattate, si rende necessaria la riduzione e la redistribuzione delle quantità autorizzate”*, ha chiesto di aggiornare il prospetto su riportato;

il sig. Bernardi Corrado, in qualità di Amministratore Unico della Società, ha dichiarato che nulla cambia rispetto a quanto autorizzato, relativamente agli impianti, al ciclo produttivo e ai conseguenti aspetti emissivi;

la richiesta di aggiornamento di che trattasi non comporta un aumento della potenzialità annua e/o giornaliera, ma una diminuzione della capacità di stoccaggio ed una conseguente redistribuzione delle capacità relative alle singole tipologia;

#### CONSIDERATO, INOLTRE,

l'art. 3, co. 1, DPR 59/2013 ai sensi del quale si rende obbligatoria l'autorizzazione unica ambientale *“[...] al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [...] c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [...] g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

che alle procedure semplificate per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 214, co. 8, d.lgs. 152/06, *“si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241”*;

quanto disposto dall'art. 216, co. 4, d.lgs. 152/06, in ordine all'inibizione della prosecuzione dell'attività, in combinato con l'art. 71, co. 1, DPR 445/2000, sulla facoltà di disporre controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, DPR 445/2000;

che l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso con comunicazione di inizio di attività, ai sensi dell'art. 216, co. 1, D.lgs. 152/06;

#### ATTESA

la grave carenza di organico dovuta all'ampio e lento processo di riordino delle Province, nelle more del quale è stato fatto divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale con qualsivoglia tipologia contrattuale e obbligo di ridurre la propria dotazione organica (art. 16, comma 9, D.L. n. 95/2012, confermato dall'art. 4, comma 9, del D.L. n. 101/2013, dall'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, e, da ultimo, dall'art. 1, commi 420 e 421, della Legge n. 190/2014), nonostante le funzioni attribuite dalla legge n.56/2014 *“Legge Delrio”* e dalla L.R. Puglia n.9/2016, che, confermando il quadro delle deleghe alle Province vigente al 2014, di fatto sottopone, allo stesso carico di lavoro, una dotazione organica ridotta di

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: *“Codice dell'Amministrazione Digitale”*.

oltre il 50%;

#### **RICHIAMATI:**

il D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", attuativo delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

gli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nella parte in cui viene trasferita alla Provincia, a far data dal 13/02/2008, la competenza circa le iscrizioni in apposito registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;

il D.M. n. 350/98 che stabilisce, ai fini della tenuta dei registri di cui agli artt. 32 comma 3 e 33 comma 3 del D.lgs. n. 22/97 e s.m.i. e dell'effettuazione dei controlli periodici, che le imprese interessate sono tenute a versare alla Provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attività e delle quantità di rifiuti trattati;

il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 05/02/1998, come modificato dal D.lgs. n. 186/2006, che individua le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie dei rifiuti non pericolosi, tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente;

il DPR n. 59/2013 di introduzione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la Circolare del M.A.T.T.M. n.49801 del 07/11/2013;

#### **VISTI**

il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. T.U.A.;

il D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.";

il D.M. 5 febbraio 1998;

la Circolare del MATTM n. 0001121 del 21.01.2019 recante "linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

il D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

la Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 3/2002 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico";

il RR n. 26/2013;

la D.G.R. 23 aprile 2015 n. 819 "Aggiornamento e adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione";

la D.G.R. 19 maggio 2015 n.1023 "Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione del Testo coordinatore";

la L.R. Puglia 16 luglio 2018, n. 32 "disciplina in materia di emissioni odorigene";

il D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 "Piano di Tutela delle Acque";

il R.R. 9 dicembre 2013 n.26 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);

il R.R. 12 dicembre 2011 n. 26 "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3);

#### **VISTI, altresì**

l'art. 107 del D. Lg n. 267/2000;

il DPR 445/2000;

l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

la L. 214/1990 s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il D.Lgs. n. 165/2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

il D.Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;

la L. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni fusioni di comuni";

la L.R. Puglia n. 9/2016;

lo Statuto della Provincia di Barletta Andria Trani;

la Deliberazione del presidente della Provincia n. 53 del 29/12/2016 e il connesso allegato "A" con cui sono state modificate ed approvate le "Norme di funzionamento del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali";

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 24/04/2018 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 2018-2020. Approvazione definitiva";

la Delibera di Consiglio Provinciale n. 7 del 24/04/2018 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati. Approvazione definitiva";

la Deliberazione del presidente della Provincia n.37 del 19/09/2018 avente ad oggetto "Riorganizzazione della Macrostruttura e approvazione dell'Organigramma dell'Ente";

la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 42 del 31/10/18 avente per oggetto "Piano delle Performance 2018-2020: PDO/PEG su base triennale. Approvazione.";

il Decreto presidenziale n. 62 del 27/12/2018 con il quale è assegnato all' Ing. Guerra Vincenzo l'incarico di Dirigente del Settore VI "Ambiente e Rifiuti, Elettrodotti, Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo, Agricoltura e Aziende Agricole, E-Government";

la Delibera del Presidente della Provincia n. 5 del 30/01/2019 avente ad oggetto "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2019/2021. Aggiornamento 2019. adozione";

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni in narrativa espresse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **di qualificare** non sostanziale la richiesta di aggiornamento presentata dalla Società "Sider.Tra. s.r.l." come in premessa descritta;
2. **aggiornare**, per la parte relativa al recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ex art. 216 d.lgs. 152/06, l'Autorizzazione Unica Ambientale, giusta D.D. n. 156 del 28/02/2019, adottata in favore della Società "Sider.Tra. s.r.l." con sede legale ed operativa in Trani (BT) alla via Barletta - c.da

Fontanelle/Petrilli, riportata in C.T. al fg. 8 p.lle 870 e 180 ed in C.F. fg. 8 p.la 1032, legalmente rappresentata dal sig. Bernardi Corrado, nato a Terlizzi (BA) il 22/02/1963;

3. **di sostituire**, per quanto al sub 2), l'allegato B della D.D. n. 156 del 28/02/2019 con l'allegato B della presente determinazione;
4. **di confermare**, con la presente determinazione, senza soluzione di continuità dalla precedente comunicazione, l'**iscrizione al n. 20 del Registro Provinciale** delle imprese esercenti l'attività di recupero per i rifiuti non pericolosi, per la classe di attività 2<sup>a</sup> per un quantitativo di **107.590 t/a**, con una capacità massima istantanea stoccabile di **3.184 t** e per una capacità complessiva giornaliera di recupero di **353 t/g** circa;
5. **di disporre** che l'esercizio dell'impianto avvenga in conformità a quanto riportato nella D.D. n. 156 del 28/02/2019 come aggiornata dalla presente;
1. **di precisare** che la presente determinazione non modifica i termini di efficacia della D.D. n. 156 del 28/02/2019;
2. **di fare salve** autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, con eventuali diritti dei terzi, precisando che il presente provvedimento non sostituisce eventuali e/o ulteriori autorizzazioni e/o atti di assenso ritenuti ex lege necessari per l'esercizio dell'attività;
3. **di evidenziare** che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.f. della Società, nonché del responsabile tecnico dell'impianto;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo dal momento della sua emanazione;
5. **di dare atto** che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa;
6. **di pubblicare** la presente determinazione sull'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
7. **di pubblicare** la presente determinazione ai sensi del D.Lgs 33/2013;
8. **di dare atto** dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'Art. n. 6-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. tali da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti in relazione al procedimento espletato come risultante da idonea autodichiarazione agli atti resa anche ai sensi del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità vigente;
9. **di notificare** il presente provvedimento allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Trani che dovrà rilasciare il titolo autorizzativo di Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A. ai sensi dell' art. 4 c. 7 del D.P.R. n. 59/2013.

*Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199*

## ALLEGATO B

### comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti, ex art. 216, d.lgs. 152/06

1) la gestione dei rifiuti in ingresso dovrà avvenire secondo quanto di seguito schematizzato:

<i>Tipologia Attività</i>	<i>Codici CER</i>	<i>Capacità annuale di trattamento (t/a)</i>	<i>Capacità massima istantanea stoccabile (t)</i>	<i>Attività di Recupero</i>	<i>Operazione di recupero</i>
<b>1.1</b>	[150101] [150105] [150106] [200101]	<b>10</b>	<b>5</b>	1.1.3 b)	<b>R13</b>
<b>2.1</b>	[170202] [200102] [150107] [191205] [160120] [101112]	<b>10</b>	<b>5</b>	2.1.3 b) c)	<b>R13</b>
<b>3.1</b>	[120102] [120101] [100210] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [191202] [100299] [120199]	<b>40.000</b>	<b>1.000</b>	3.1.3 c)	<b>R13 - R4</b>
<b>3.2</b>	[110599] [110501] [150104] [200140] [191203] [120103] [120104] [170401] [191002] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [100899] [120199]	<b>1.000</b>	<b>100</b>	3.2.3 c)	<b>R13 - R4</b>
<b>5.1</b>	[160116] [160117] [160118] [160122] [160106]	<b>60.000</b>	<b>1.000</b>	5.1.3	<b>R13</b>
<b>5.2</b>	[160117] [160118] [160122] [160116] [160106]	<b>5.000</b>	<b>900</b>	5.2.3	<b>R13</b>
<b>5.7</b>	[160216] [170402] [170411]	<b>500</b>	<b>20</b>	5.7.3 a)	<b>R13</b>
<b>5.8</b>	[170401] [170411] [160122] [160118] [160216]	<b>500</b>	<b>20</b>	5.8.3 a)	<b>R13</b>
<b>5.16</b>	[160216] [160214] [200136] [110114] [110299] [110206]	<b>100</b>	<b>10</b>	5.16.3	<b>R13</b>
<b>5.19</b>	[160216] [160214] [200136]	<b>100</b>	<b>10</b>	5.19.3	<b>R13</b>
<b>6.1</b>	[020104] [150102] [200139] [191204]	<b>30</b>	<b>5</b>	6.1.3	<b>R13</b>
<b>6.2</b>	[070213] [120105] [160119] [160216] [160306]	<b>300</b>	<b>105</b>	6.2.3	<b>R13</b>
<b>8.9</b>	[200110] [200111][191208]	<b>10</b>	<b>2</b>	8.9.3 b)	<b>R13</b>
<b>10.1</b>	[070299] [160306]	<b>30</b>	<b>2</b>	10.1.3	<b>R13</b>
		<b>107.590</b>	<b>3.184</b>		

2) la Società si impegna alla puntuale osservanza delle seguenti prescrizioni, oltre a quelle già comminate, qualora compatibili con le presenti, dalle precedenti autorizzazioni DD n.2084 del 31.05.2012 e smi rilasciata dalla Provincia di Barletta – Andria – Trani:

- a. Dovranno essere assicurati le analisi e i campionamenti ai sensi dell'art. 8 D.M. 5 febbraio 1998, secondo la tempistica ivi definita e/o in occasione della variazione del produttore e/o del ciclo produttivo di provenienza del rifiuto;
  - b. Per quanto al precedente punto, l'area di messa in riserva sia organizzata in modo tale da poter mantenere separati i rifiuti "conformi" da quelli eventualmente "in attesa di verifica";
  - c. le aree di stoccaggio dei rifiuti, opportunamente segnalate con indicazione di tipologia e codici CER, devono essere suddivise per singola tipologia di attività autorizzata e fisicamente separate tra loro e dalle aree per il deposito delle MPS, dall'area di trattamento R4 e dall'area destinata ai carichi di rifiuti in corso di verifica o respinti;
  - d. Le materie prime ottenute devono presentare un eluato conforme al test di cessione, secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, e soddisfare le caratteristiche di End Of Waste, qualora indicate in allegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 o successivi e ulteriori Decreti;
  - e. Sia effettuata un'adeguata gestione di eventuali colaticci che possano prodursi dai rifiuti posti in R13 o deposito temporaneo nelle aree dedicate;
  - f. la relativa messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata secondo le modalità previste all'art. 6 del D.M. 05/02/98, così come modificato dal D.M. 186/2006 con divieto di effettuare la stessa sulla restante parte di stabilimento non adibito alla messa in riserva dei rifiuti, e dovrà assicurare il rispetto di quanto previsto al punto 4 dell'allegato 5 al DM 05/02/1998;
  - g. qualora lo stoccaggio dei rifiuti e/o delle MPS avvenga in cumuli, le altezze di abbancamento non dovranno essere superiori a 3 metri;
  - h. Le aree di stoccaggio per categorie omogenee di rifiuti, differenziate ed individuate da apposita segnaletica e cartellonistica, siano mantenute in ordine, avendo cura di assicurare che la viabilità e gli accessi alle stesse siano sempre mantenuti sgomberi;
  - i. sia sempre assicurata l'efficienza della recinzione perimetrale nel rispetto di quanto previsto al punto 2.C dell'allegato 5 al DM 05/02/1998;
  - j. Il Gestore assicuri la regolare manutenzione delle aree, sia adibite agli stoccaggi sia ai trattamenti, delle superfici impermeabilizzate, degli impianti di trattamento rifiuti, emissioni e acque meteoriche, nonché dei sistemi antincendio fissi e mobili;
  - k. sia assicurata ed eventualmente implementata la barriera arborea perimetrale con specie vegetali autoctone contestualizzate;
  - l. per le quantità massime impiegabili la Società dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 7 del D.M. 05/02/98, così come modificato dal D.M. 186/2006;
  - m. permangono, inoltre, tutte le disposizioni normative tecnicamente ai suddetti capitoli e paragrafi dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e s.m.i., alle quali la Società dovrà attenersi durante le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi;
  - n. Il lay-out dell'installazione deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito.
- 3) per l'esercizio dell'attività di recupero della tipologia di rifiuti non pericolosi riportata nel presente provvedimento, dovrà essere rispettato, inoltre, quanto di seguito indicato:
- a. per i rifiuti in deposito temporaneo devono essere rispettati i tempi e le condizioni previste dall'art. 183 del D. lgs. 152/06 e, comunque, le quantità massime stoccate non dovranno superare i volumi previsti per i quali sono stati dimensionati gli impianti e le aree;
  - b. i rifiuti potranno essere stoccati per un tempo massimo di 180 giorni e dovranno essere apposti dei cartelli con indicazione dei Codici CER relativi ai rifiuti oggetto di recupero



- c. dovrà essere tenuto, presso la propria sede, registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs. 152/06, ottemperando altresì a tutti gli adempimenti previsti dallo stesso D. Lgs;
  - d. le attività dovranno essere effettuate in base alla comunicazione art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e, comunque, solo relativamente alle tipologie di rifiuti non pericolosi previste nel presente provvedimento ed in ottemperanza alle precisazioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento per il recupero di rifiuti non pericolosi di cui alle tipologie, indicate in tabella, dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/98, così come modificato dal D.M. 186/06;
  - e. le attività ed i procedimenti utilizzati per la messa in riserva e/o recupero non dovranno comportare rischi per la salute dell'uomo, per l'acqua, l'aria, la flora e la fauna nonché causare inconvenienti dovuti a rumori ed odori né danneggiare il paesaggio;
  - f. nell'esercizio dell'attività la suddetta Società dovrà rispettare i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti normative e quanto previsto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
  - g. nel caso in cui gli esiti analitici dovessero evidenziare contaminazioni dei materiali, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente conferiti, previo trasporto con mezzi all'uopo autorizzati, presso idonei impianti terzi;
  - h. l'impresa è tenuta a sottoporre l'impianto nel complesso, nonché i singoli macchinari, ad adeguate operazioni di controllo e manutenzione, anche secondo quanto previsto dai manuali di manutenzione ed uso predisposti dalla ditta fornitrice;
  - i. i rifiuti da avviare a successivo recupero nonché eventuali residui di lavorazione e tutti gli altri rifiuti inutilizzabili derivanti dall'attività nel suo complesso, dovranno essere prelevati, ai fini di successivo smaltimento e/o eventuale recupero, da Ditte autorizzate;
  - j. in caso di disfunzione dell'impianto dovrà essere sospesa l'intera attività di recupero fino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità, comunicando il tutto allo scrivente Settore;
  - k. alla cessazione dell'attività dell'impianto, si dovrà provvedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito;
  - l. è tenuta a sottoporre ad attuare tutte le norme tecniche ed amministrative che regolano la realizzazione e la gestione degli impianti;
  - m. la gestione dell'impianto, con particolare riferimento allo stoccaggio, deve essere condotta osservando, per la parte relativa ed applicabile al caso di specie, le "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", giusta nota circolare, di carattere non cogente, n. 1121 del 21/01/19 della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare;
- 4) il quantitativo massimo annuo da recuperare non potrà essere superiore al quantitativo riportato nel presente provvedimento per le tipologie di rifiuto sopra descritte, e pertanto, dovrà essere effettuato relativo versamento per il pagamento annuale dei diritti di iscrizione (scadenza 30 Aprile di ogni anno), così come previsto dalla classe di attività 2<sup>a</sup> del D.M. 21 Luglio n. 350/98 art. 1, per un importo pari ad €490,63 su c.c.p. n. 2062582 intestato a "Amministrazione Provinciale di Barletta Andria Trani – Servizio Tesoreria", riportando la causale "Iscrizione Registro Imprese procedure Semplificate – Anno ....." ;
- 5) la Società, altresì, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, pena la sospensione dell'attività, dovrà adeguare la Polizza Assicurativa della Responsabilità Civile Inquinamento con massimale assicurato di € 2.500.000,00 per la classe 2<sup>a</sup> di iscrizione di cui al D.M. 350/98 nonché le Garanzie Fideiussorie, in una delle forme previste dall'art. 1 della Legge. n. 348/1982, presentata a favore della Provincia di Barletta Andria Trani a garanzia della copertura delle spese

derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale (ovvero copertura dei costi di: sorveglianza ed monitoraggio dell'area, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica dell'area e delle installazioni), per la durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni; nelle more della definizione dello specifico decreto e con riserva di conseguente adeguamento, mutuando i criteri di calcolo da quanto prospettato dal legislatore nazionale e su indirizzo dell'Autorità delegante, l'ammontare della garanzia fideiussoria è determinato sulla base di un importo di € 773.680,00 ottenuto considerando 145,00 €/t, con riferimento alla capacità massima istantanea autorizzata di solo stoccaggio R13 pari a 2.084 t, e 11,5 €/t, con riferimento alla capacità annuale autorizzata di solo trattamento R4 pari a 41.000 t/a; Le garanzie finanziarie si intenderanno accettate al decorso dei 30 giorni dalla data di effettiva acquisizione, salvo diversa disposizione dell'Autorità competente;

- 6) la Società, vista la normativa settoriale in materia di gestione rifiuti, dovrà attestare, prima del rinnovo ordinario dell'A.U.A, ogni 5 anni, la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti alla normativa vigente per l'esercizio delle attività di trattamento rifiuti.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore "VI - Settore - Ambiente e Rifiuti, Elettrodotti, Urbanistica, Ass. Terr PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Agric., EGov (Provincia BAT)", è conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì 16/04/2019

Il responsabile dell'istruttoria: Di Bitonto Ing. Stefano

Andria, lì

Il responsabile del procedimento:

---

Andria, lì 18/04/2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Guerra Ing. Vincenzo

---

---

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Non rilevante sotto il profilo contabile

Andria, lì

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Fusiello Dott. Sabino

---